

## **RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ**

Il legislatore, considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, ha ritenuto strutturare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche attraverso la previsione del certificato di agibilità di cui devono essere munite le imprese che intendano avvalersi delle prestazioni di detti soggetti (cfr. artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947). Detta finalità viene conseguita mediante il preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato medesimo.

Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all'atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l'impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art. 9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione medesima. Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata.

Nell'ambito dell'utilizzo del lavoro a chiamata, qualora al momento della stipula del contratto non siano noti all'impresa gli effettivi periodi di svolgimento dell'attività lavorativa, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la richiesta del certificato di agibilità nel momento in cui ha contezza delle date in cui il lavoratore sarà impiegato e, naturalmente, sempre prima che l'attività lavorativa venga prestata. Tra l'altro, sempre con riferimento alle aziende che intendano utilizzare lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, si evidenzia che l'obbligo concernente la preventiva "comunicazione della chiamata di lavoro intermittente" di cui al decreto del Ministro del lavoro 27/03/2013 si considera adempiuto attraverso la richiesta del certificato di agibilità (cfr. Circolare Min. Lav. n. 27/2013).

Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L'obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.

Le tipologie di certificato di agibilità sono le seguenti:

- certificato di agibilità a titolo oneroso;
- certificato di agibilità a titolo gratuito;
- certificato di agibilità in "esenzione contributiva".

### **IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO ONEROSO**

Il certificato di agibilità a titolo oneroso è il documento che autorizza talune tipologie di imprese (imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a

far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i. (artisti e tecnici) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi) riferito ad un periodo limitato nel tempo.

L'agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità contributiva complessiva dell'impresa (nella totalità delle attività svolte) nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo ovvero, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia - ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 - quale la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente alla misura dei debiti contributivi (cfr. Circolare Enpals n. 16/2007).

### **IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO GRATUITO**

Il certificato di agibilità a titolo gratuito è il documento che autorizza talune tipologie di imprese (imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a

far operare nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i. (artisti e tecnici) in relazione ad un specifico evento che si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico.

Detto certificato è rilasciato a condizione che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle citate finalità e che ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non venga corrisposto alcun compenso. Ai fini del rilascio del predetto certificato, la sussistenza dei presupposti della gratuità deve essere opportunamente documentata.

### **CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IN "ESENZIONE CONTRIBUTIVA"**

Il certificato di agibilità in "esenzione contributiva" è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.) stranieri - provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale - muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

La richiesta del certificato di agibilità va effettuata on-line, accedendo dal portale [www.inps.it](http://www.inps.it), alla voce Servizi per aziende e

---

consulenti>Servizi Sport e spettacolo>Richiesta agibilità (cfr. Circ. Inps. n. 144/2012; Mess. Inps. n.3575/2015; Mess. Inps n. 1712/2016)